Saipem
Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese
Via Martiri di Cefalonia 67
Capitale Sociale Euro 441.410.900 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 00825790157
Partita IVA: 00825790157
R.E.A. Milano n. 788744
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A. .

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2007, in prima convocazione, alle ore 10.00 in San Donato Milanese - IV° Palazzo Uffici - Via Martiri di Cefalonia 67 - e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, bilancio consolidato, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; attribuzione dell'utile d'esercizio.**
2. **Approvazione del Piano di Stock Option.**
3. **Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un massimo di 2.500.000 azioni proprie.**
4. **Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 2.500.000 azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione Stock Option 2007.**
5. **Proroga per il sessennio 2007-2012 dell'incarico di revisione alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.**
6. **Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci.**

Parte Straordinaria

1. **Modifiche agli articoli 13, 19, 20, 21, 27 dello Statuto.**

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006, BILANCIO CONSOLIDATO, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; ATTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO.

"Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il bilancio d'esercizio della vostra società al 31 dicembre 2006 e la proposta di attribuire l'utile di esercizio di 156.202.375,00 euro come segue:

- alla riserva legale euro 7.810.118,75 equivalenti al 5% dell'utile di esercizio, ai sensi del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile;
- agli azionisti, a titolo di dividendo per le azioni in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, in ragione di 0,29 euro per le azioni ordinarie e 0,32 euro per le azioni di risparmio;
- riporto a nuovo dell'utile di esercizio che residua dopo aver effettuato gli accantonamenti citati e determinato il dividendo complessivo da attribuire.

Siete altresì invitati ad approvare la proposta di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 24 maggio 2007, con stacco della cedola fissato al 21 maggio 2007".

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION.

"Signori Azionisti,

anche per il 2007, la Società intende dare attuazione ad un suo Piano di Stock Option, i cui criteri e condizioni generali sono i seguenti:

- destinatari del Piano sono il Presidente e l'Amministratore Delegato di Saipem S.p.A., il Presidente di Saipem s.a., l'Amministratore Delegato di Snamprogetti S.p.A. e i dirigenti della Saipem S.p.A., delle controllate, della controllante, delle controllate della controllante, che prestino servizio presso il Gruppo Saipem e che occupino le posizioni più direttamente responsabili dei risultati o di interesse strategico, identificati dal Consiglio di Amministrazione sulla base del sistema di valutazione applicato dalla Società;
- l'esercizio dei diritti di opzione è consentito dopo 3 anni dall'assegnazione (4 anni per i managers residenti in Francia) e per un periodo massimo di 3 anni;
- è prevista la partecipazione di circa 100 manager di Saipem e delle società controllate (dirigenti top, dirigenti in posizione chiave e dirigenti di interesse strategico);

- condizione per l'esercizio dei diritti di opzione è il permanere del rapporto di lavoro subordinato con la Società o le sue controllate;
- i diritti di opzione assegnati saranno esercitabili nella percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione in funzione del posizionamento del rendimento totale per l'azionista (Total Shareholder Return) del titolo Saipem rispetto ai sei maggiori concorrenti internazionali per capitalizzazione, rilevato nel prossimo triennio;
- la dimensione delle assegnazioni individuali è pari a n volte la RAL (da 1,5 a 4 volte in funzione del livello manageriale);
- l'operazione si sostanzia nell'offerta complessiva di un massimo di 2.500.000 azioni ordinarie;
- l'"Offerta" agli assegnatari sarà effettuata entro il 30 settembre 2007. Il prezzo di vendita delle azioni corrisponderà al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione;
- non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle azioni assegnate.
  I diritti di opzione sono invece personali, indisponibili e intrasferibili;
- è richiesto il mandato dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del Piano tramite l'individuazione dei destinatari, l'effettiva assegnazione dei diritti di opzione e la definizione, con apposito Regolamento, dei termini e delle modalità di acquisto delle azioni;
- le ragioni dell'adozione del Piano consistono nell'interesse per il top-management alla creazione di valore come azionista e nella sua

fidelizzazione".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Piano di Stock Option 2007 come propostoVi dal Consiglio di Amministrazione".

.

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2357 DEL CODICE CIVILE, AD ACQUISTARE, PER UN PERIODO DI 18 MESI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, FINO AD UN MASSIMO DI 2.500.000 AZIONI PROPRIE.

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, al fine di disporre di uno strumento flessibile ed efficace a supporto delle politiche di incentivazione del management, intende proseguire il programma di acquisto di azioni proprie, attuato anche nel 2006 e portato ad esaurimento.

Vi propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare, di azioni proprie fino a un massimo di 2.500.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro cadauna, per un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a

60.000.000 di euro. Il numero massimo di azioni di cui si propone l'acquisto è pari allo 0,56% del capitale sociale della Saipem S.p.A., nel rispetto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 2357 del Codice Civile.

L'art. 2357 del Codice Civile consente l'acquisto delle azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il Consiglio propone di utilizzare, contestualmente all'acquisto delle azioni, la "Riserva per acquisto di azioni proprie" ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile da costituirsi mediante destinazione dalla riserva per utili portati a nuovo e dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate esclusivamente sul mercato italiano secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. in applicazione del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. medesima, ai sensi dell'art. 132, 1° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'operazione proposta".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori Azionisti,

siete invitati a:

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile, ad acquistare per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare, nei limiti di legge, fino a un massimo di 2.500.000 azioni ordinarie Saipem

del valore nominale di 1 euro cadauna, pari allo 0,56% del capitale sociale, per prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60.000.000 di euro;

- utilizzare, ai fini di cui sopra, la “Riserva per acquisto di azioni proprie” costituita ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile;
- conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione”.

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2357 TER DEL CODICE CIVILE, A DISPORRE FINO A UN MASSIMO DI 2.500.000 AZIONI PROPRIE DA DESTINARE AL PIANO DI INCENTIVAZIONE STOCK OPTION 2007.

"Signori Azionisti,

la Società, negli ultimi anni, ha dato corso a efficaci politiche retributive sotto il profilo della incentivazione e della fidelizzazione del personale dirigente, riservando azioni proprie alla loro attuazione.

Al fine di dare esecuzione al Piano di Stock Option 2007, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'Assemblea lo autorizzi ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre di azioni proprie al servizio di detto Piano.

Le Opzioni consentiranno l'acquisto delle azioni Saipem secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio stesso con apposito Regolamento.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla proposta".

Saipem

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori Azionisti,

siete invitati a

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile:
  - a disporre, al servizio del Piano di Stock Option per il 2007, fino ad un massimo di 2.500.000 azioni proprie da vendere al prezzo unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione ai dirigenti della Saipem S.p.A., delle controllate, della controllante, delle controllate della controllante, che prestino servizio presso il Gruppo Saipem e che occupino le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo Saipem o di interesse strategico, individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base del sistema di valutazione applicato dalla Società;
- conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per l'approvazione del Regolamento del Piano di Incentivazione Stock Option nonché per l'individuazione dei beneficiari;
- conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di delegati, alla presente deliberazione".

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Sul punto 5 all'Ordine del Giorno:

"**PROROGA PER IL SESSENNIO 2007-2012 DELL'INCARICO DI REVISIONE ALLA PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A"**, ai sensi dell'art. 159 del T.U.F., **il Collegio Sindacale** ha espresso la seguente proposta motivata da sottoporre all'Assemblea che sarà chiamata a conferire l'incarico di revisione.

PROPOSTA MOTIVATA DI PROROGA PER UN SESSENNIO DELL'INCARICO DI REVISIONE ALLA PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

"Signori Azionisti,

alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 scade l'incarico di revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito PwC) dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2004. Al riguardo il Collegio ha considerato perseguibile l'ipotesi di proroga del contratto in essere con PwC per il sessennio 2007-2012, poiché risponde a circostanziate motivazioni operative e non è in contrasto con le normative applicabili. Il Collegio, in data 14 marzo 2007, ha esaminato la proposta di proroga che contiene il piano di revisione dei Bilanci per gli esercizi 2007- 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 e dei Bilanci consolidati relativi, al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all'art. 156, D.Lgs. 58/98 e ha rilevato che detto

piano risulta adeguato e completo.

Detta proroga dell'incarico al revisore:

- risponde a motivazioni operative in quanto consente di evitare gli "aggravi lavorativi" a cui inevitabilmente si andrebbe incontro con il cambio del revisore contabile;
- non risulta in contrasto con le leggi/regolamenti attualmente in vigore in quanto il D.lgs. 303 del 29 dicembre 2006 prevede esplicitamente al comma 7 dell'art. 8: "gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4";
- risponde all'indicazione del legislatore (artt. 155,156, 165 e 165 bis, 1° comma D.Lgs. 58/98) per la parte in cui si afferma la responsabilità unitaria del revisore della capogruppo per la revisione del bilancio consolidato, di promuovere la presenza di un unico revisore a società legate da un vincolo di controllo al fine di garantire uniformità di valutazioni nonché una più approfondita conoscenza del gruppo.

A fronte di tali evidenze il Collegio, rilevato che la PwC risponde ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che allo stato non risultano situazioni di incompatibilità, propone di prorogare alla PwC per il prossimo sessennio l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, l'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso dell'esercizio e l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale della Saipem.

Ciò premesso,

vi proponiamo di prorogare alla PwC, per il sessennio 2007-2012:

- l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 303/2006;
- l'incarico per la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in conformità a quanto disposto dall'art. 155 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale, in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997;
- l'incarico di revisione contabile delle rettifiche necessarie per ricondurre i dati consolidati risultanti dal bilancio redatto sulla base dei principi contabili italiani a quelli statunitensi (US GAAP).

Dal punto di vista economico, la proposta della PwC riguarda, oltre la Saipem S.p.A., anche 129 imprese del Gruppo e prevede per il 2007-2012 corrispettivi per complessivi 4.501.738 euro/anno (58.787 ore). Le tariffe quotate appaiono congrue rispetto al mercato tenuto conto altresì della particolare complessità del business del Gruppo.

Per le attività di revisione relative alla sola Saipem S.p.A. (revisione del bilancio e dei rapporti infrannuali, delle verifiche delle rettifiche US GAAP), la PwC ha presentato una proposta di proroga dell'incarico per il periodo 2007-2012, per complessivi 724.500 euro/anno, così suddivisi:

(importi in euro)

	2007/2012	
	Ore	**Corrisp.**
a) Revisione del bilancio di esercizio	4.050	283.500

b) Revisione del bilancio consolidato	4.150	290.500
c) Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità	780	54.600
d) Revisione contabile limitata della relazione semestrale	1.290	90.300
e) Verifica delle rettifiche US GAAP	80	5.600
Totale	**10.350**	**724.500**

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole attività.

a) Saipem S.p.A.: Revisione del bilancio di esercizio

(importi in euro)

Categoria	Unità	Ore	Mix ore %	Corrispettivo	
				Orario	Totale
Socio	2	404	10	404	78.780
Dirigente	3	1.418	35	1.418	181.504
Revisore esperto	3	1.215	30	1.215	94.770
Assistente	3	1.013	25	1.013	50.650
Arrotondamento					-122.204
Totale				**4.050**	**283.500**

b) Saipem S.p.A.: Revisione del bilancio consolidato

(importi in euro)

Categoria	Unità	Ore	Mix ore %	Corrispettivo	
				Orario	Totale
Socio	2	414	10	414	80.730
Dirigente	2	1.453	35	1.453	185.984
Revisore esperto	2	1.245	30	1.245	97.110
Assistente	2	1.038	25	1.038	51.900
Arrotondamento					-125.224
Totale				**4.150**	**290.500**

c) Saipem S.p.A.: Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità

(importi in euro)

Categoria	Unità	Ore	Mix ore %	Corrispettivo	
				Orario	Totale
Socio	1	78	10	78	15.210
Dirigente	1	273	35	273	34.944
Revisore esperto	2	234	30	234	18.252
Assistente	2	195	25	195	9.750
Arrotondamento					-23.556
Totale				**780**	**54.600**

d) Saipem S.p.A.: Revisione contabile limitata della relazione semestrale

(importi in euro)

Categoria	Unità	Ore	Mix ore %	Corrispettivo	
				Orario	Totale
Socio	1	128	10	128	24.960
Dirigente	2	452	35	452	57.856
Revisore esperto	2	387	30	387	30.186
Assistente	2	323	25	323	16.150
Arrotondamento					-38.852
Totale				**1.290**	**90.300**

e) Saipem S.p.A.: Verifica delle rettifiche US GAAP

(importi in euro)

Categoria	Unità	Ore	Mix ore %	Corrispettivo	
				Orario	Totale
Socio	1	8	10	8	1.560
Dirigente	1	28	35	28	3.584
Revisore esperto	1	24	30	24	1.872
Assistente	1	20	25	20	1.000
Arrotondamento					-2.416
Totale				**80**	**5.600**

Le eventuali spese di viaggio e soggiorno, per lavori eseguiti fuori dalle sedi della società di revisione, saranno rimborsate al costo nei limiti della normalità.

Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob dalla società di revisione sarà rimborsato dalla Saipem S.p.A. al costo e comunque per l'importo

determinato in base al corrispettivo fatturato per le attività di revisione del bilancio di esercizio e di quello consolidato.

I corrispettivi di cui sopra potranno essere adeguati a consuntivo solo per circostanze eccezionali o imprevedibili al momento della redazione dell'offerta, tali da determinare l'esigenza di un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle qualificazioni professionali previste. Nel caso in cui il costo a consuntivo rilevato in base alle ore e alle tariffe nette applicate al personale effettivamente impiegato risultasse inferiore a quello previsto, i corrispettivi saranno corrispondentemente ridotti”.

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria.

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI MANAGERIALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.

"Signori Azionisti,

il ricorso all'assicurazione dei rischi professionali degli Amministratori (Directors' and Officers' Liability Insurance – D&O) è prassi comune negli Stati Uniti, molto ampio in Europa e crescente in Italia, dove molte società facenti parte dell'indice S&P/MIB30 se ne avvalgono. La diffusione sul mercato ed il ricorso generalizzato a tali polizze ha inoltre determinato l'introduzione di *standard* contrattuali di riferimento.

L'incremento dei casi di esposizione degli Amministratori e dei Sindaci a responsabilità patrimoniale diretta, determinato da una costante evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento, suggerisce l'introduzione di una polizza assicurativa D&O, al fine di fornire uno strumento di tutela per gli Amministratori nell'ambito dei processi decisionali e delle conseguenti assunzioni di responsabilità che li vedono coinvolti, tranne che nei casi di violazione intenzionale degli obblighi relativi alle rispettive funzioni e ruoli.

In relazione a ciò, il Consiglio propone di essere autorizzato alla stipula di una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni *standard* nella prassi

del mercato assicurativo. In particolare, il Consiglio propone di estendere agli Amministratori ed ai Sindaci della Saipem S.p.A. la polizza assicurativa D&O in fase di introduzione per il management della società. La polizza prevede un massimale ed un premio annuo rispettivamente di 200 milioni di dollari USA e di 2 milioni di dollari USA; il premio è imputabile per circa il 10%-15% del suo ammontare alla copertura assicurativa a favore degli Amministratori e dei Sindaci".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori Azionisti,

siete invitati a:

- autorizzare la copertura assicurativa dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci della Saipem S.p.A. nei termini rappresentati nella Relazione;
- dare mandato al Presidente di stipulare, anche a mezzo di delegati, la relativa polizza assicurativa secondo i termini e le condizioni *standard* della prassi del mercato assicurativo".

Saipem

SAIPEM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 /30 APRILE 2007

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13, 19, 20, 21, 27 DELLO STATUTO

"Signori Azionisti,

il Decreto Legislativo 58/98, come modificato dalla legge 262/2005 sulla Tutela del Risparmio, stabilisce che:

- almeno un amministratore, se il loro numero è non superiore a sette, ovvero due amministratori, se il loro numero è superiore a sette, posseggano, a pena di decadenza, i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto (art. 147 ter).

  Dovranno essere stabilite le modalità di composizione e presentazione delle liste di candidati alla carica di Amministratori, anche in modo da assicurare che il numero degli Amministratori indipendenti sia almeno pari a quello normativamente prescritto. La modifica statutaria proposta, che meglio definisce tra l'altro le modalità di elezione, prevede che almeno tre Amministratori posseggano il requisito di indipendenza e che gli Amministratori indipendenti partecipino nei termini stabiliti dal Consiglio, anche in conformità ai codici di comportamento promossi dalle società di gestione dei mercati regolamentati a cui la società aderisce, agli eventuali Comitati istituiti

dal Consiglio stesso al proprio interno per lo svolgimento di funzioni consultive e propositive su specifiche materie;

- sia determinata con Regolamento Consob la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste di candidati (art. 147 ter). La nuova disposizione non contempla la possibilità che il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista di candidati;
- gli Amministratori e i Direttori Generali posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per i Sindaci con regolamento emanato dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 148 comma 4 del medesimo Decreto Legislativo (art. 147 quinquies);
- lo statuto indichi le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed individui i requisiti di professionalità (art. 154 bis);
- il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza (art. 148); vengano inoltre meglio precisate le modalità di elezione del Collegio;
- siano stabiliti con regolamento Consob limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società quotate possono assumere in società di capitale (art. 148 bis);
- il potere di convocare l'Assemblea e il Consiglio possa essere esercitato rispettivamente da due Sindaci e un Sindaco (art. 151);

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di apportare modifiche:

- all'art. 13 per introdurre la indicazione della richiesta di comunicazione rilasciata da intermediari finanziari autorizzati per la partecipazione all'Assemblea. Viene indicata la possibilità di integrazione dell'ordine del giorno assembleare, ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., da parte dei soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- all'art. 20, per consentire al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- all'art. 27, per consentire al Collegio Sindacale di riunirsi in video o tele conferenza".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori azionisti,

siete invitati

- a modificare gli artt. 13,19,20,21,27 dello statuto come segue:

STATUTO SAIPEM

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 13 (1° e 2° comma) Il diritto di intervenire all'Assemblea è regolato dalle norme di cui all'art. 2370 del Codice Civile. Sono legittimati a partecipare all'Assemblea i soggetti muniti della certificazione rilasciata dall'intermediario almeno due giorni prima di quello dell'Assemblea in prima convocazione. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.	**Art. 13 (1° e 2° comma)** Il diritto di intervenire all'Assemblea è regolato dalle norme di cui all'art. 2370 del Codice Civile. Sono legittimati a partecipare all'Assemblea i soggetti **per i quali sia stata rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'art. 2370, secondo comma, codice civile.** I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile. **I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle**

	materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante avviso da pubblicare come indicato all'art. 12.
Art. 19 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina. I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste, che potranno essere presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ove il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su tre quotidiani a diffusione nazionale, di	**Art. 19** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. **L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.** **Gli amministratori** non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. **Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.** **Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei**

cui uno economico almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti saranno depositate e pubblicate con le stesse modalità sopra indicate almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% dell'intero capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, al momento del deposito della lista, copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle loro azioni. Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le società che lo controllano e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società individuate dall'art. 2359, comma 1 del codice civile. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro gli stessi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti	**componenti degli organi di amministrazione e controllo.** **Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.** **Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.** **Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.** **Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.** **Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.** **Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla**

prescritti dalla normativa vigente ed il proprio curriculum professionale. Ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista - i due terzi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; (ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi in successione per uno, due, tre e così via sino alla concorrenza del numero dei rimanenti Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine a ciascuno degli stessi assegnato nell'ambito della propria lista. I candidati verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente a ciascuno attribuito e risulteranno eletti coloro che, nella graduatoria avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto quello della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore ovvero della lista che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto un pari numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di	**normativa vigente.** **Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.** **Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.** **Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.** **Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:**

voti. In caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea tra i soli candidati in ballottaggio come sopra determinati e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Per la elezione di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati col procedimento sopra esposto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se per dimissioni o altre cause cessa la maggioranza dei Consiglieri, gli altri cessano dall'incarico e convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può variare il numero dei Consiglieri anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina. Il mandato dei Consiglieri così nominati cessa con quello dei Consiglieri in carica al momento della loro nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.	**a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;** **b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che**

	abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti; **c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;** **d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che**

	la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. **La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.** **L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.** **Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.** **Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.**
Art. 20 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto: - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505	**Art. 20** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto: - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505

del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; - la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile; - il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale; - l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci; - l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.	del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; - la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile; - il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale; - l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci; - l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società; - **l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.**
Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non consigliere. Il Presidente: - ha la rappresentanza della Società; - presiede l'Assemblea; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; - provvede affinché adeguate	**Art. 21** Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non consigliere. Il Presidente: - ha la rappresentanza della Società; - presiede l'Assemblea; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; - provvede affinché adeguate

informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai Consiglieri; - esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi. Gli Amministratori muniti di delega curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.	informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai Consiglieri; - esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi. **Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta del Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.** **Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.** **Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:** **a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione**

	Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero **b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero** **c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero** **d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.** **Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.** Gli Amministratori muniti di delega curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
Art. 27	**Art. 27**

Saipem

L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti**.** I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario. Non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono Sindaci Effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A.. I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 19. Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti**.** I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti **di onorabilità e professionalità** stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario. **I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.** **Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono Sindaci Effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A..** **Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.** **Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob**

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente. L'altro Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. Per la nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non siano nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste subentra il Sindaco Supplente eletto con le modalità previste dall'art. 19. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.	**con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.** **Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.** **Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.** **Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.** **Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.** Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato

	l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. **Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L’altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.** **L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 19 lettera b).** **In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.** **La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Collegio Sindacale.** I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in video **o tele**conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

	Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero per assicurarne l'approvazione da parte dell'assemblea".

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole.